Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 11 maggio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Consigliere nazionale dott. Zenone Benini a Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi

Con R. decreto 18 aprile 1939-XVII, ai termini del Regio decreto di eguale data, n. 624, riguardante l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, è stato nominato Sottosegretario di Stato il Consigliere nazionale dott. Zenone Benini.

(2132)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1939-XVII, n. 675.

Modificazioni alla voce « Oli da gas » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e succesive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli da gas aventi determinate caratteristiche;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo il primo periodo della nota 2 alla voce « Oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, lettera *d* (oli da gas) » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, è inserito il seguente comma:

« Tuttavia possono essere ammessi al trattamento degli oli da gas destinati ad uso combustibile anche quelli che, oltre alle altre caratteristiche sopraindicate, abbiano una densità a 15° del termometro centesimale inferiore a 0,850, ma non a 0,840, purchè non abbiano più di 75 % in distillato in volume alla temperatura di 300° C ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 676.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, con il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 12, e la tabella che del regolamento medesimo è parte integrante, l'uno e l'altra visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 30. — MANCINI

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 1.

Il Fondo di previdenza istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 12, è eretto in Ente morale e ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Sono iscritti al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e subalterni appartenenti al ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonchè, ma ai soli effetti della eventuale concessione delle sovvenzioni di cui alla lettera *b*) del successivo articolo 3, gli impiegati della predetta Amministrazione qualificati avventizi ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 2.

Il Fondo è costituito:

a) dalle quote, in misura del 15 per cento, dei proventi spettanti al personale giusta gli articoli 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 777 e 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, numero 9;

b) dalle quote, in misura del 15 per cento, dei compensi spettanti al personale per le missioni che, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, vengono da esso compiute su domande di privati o di enti che non siano Provincie o Comuni;

c) dagli interessi del denaro, investito come all'art. 18;

d) da oblazioni volontarie e altri proventi eventuali.

Art. 3.

Col Fondo di previdenza si provvede:

a) a corrispondere un'indennità agli impiegati e subalterni di ruolo nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per collocamento a riposo, passaggio ad altro impiego dello Stato o per qualsivoglia causa che non sia condanna penale per fatti di servizio, o ai superstiti degli impiegati e subalterni di ruolo, morti prima di abbandonare definitivamente il servizio.

Tale indennità è stabilita nella misura risultante dalla tabella annessa al presente regolamento del quale forma parte integrante.

Sono esclusi dal beneficio dell'indennità gli impiegati e subalterni dimissionari o considerati tali, a termini delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, eccetto il caso in cui le dimissioni siano giustificate dall'immediato passaggio ad altro impiego dello Stato;

b) a corrispondere sovvenzioni, nei casi speciali previsti dall'art. 14, agli impiegati e subalterni di ruolo, agli avventizi di cui al precedente articolo 1, ovvero ai loro superstiti.

Art. 4.

Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue:

1) l'81 per cento di esse è destinato ad alimentare il Fondo per il pagamento delle indennità di cui alla lettera *a*), dell'articolo precedente;

2) il 15 per cento è destinato ad essere erogato per lo scopo di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso;

3) il 4 per cento è posto a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere destinato a sostenere le spese ordinarie di gestione del Fondo, nonchè quelle casuali e le altre per competenze e compensi inerenti al funzionamento del Consiglio medesimo ed al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle spese.

Qualora il limite fissato per le erogazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente non sia stato raggiunto, la differenza potrà essere impiegata per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

Art. 5.

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

Presidente: il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Membri:

a) il sostituto del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, con le funzioni di vice-presidente;

b) il direttore capo della divisione del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali o il funzionario che lo sostituisce;

c) un ispettore generale o superiore dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

d) un direttore capo di divisione di ragioneria del Ministero delle finanze;

e) tre impiegati di ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, uno di gruppo *A*, uno di gruppo *B* ed uno di gruppo *C*, da scegliersi, rispettivamente, in tre liste ciascuna di tre nomi presentate dall'Associazione fascista del pubblico impiego, con le modalità da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segretario:

un funzionario amministrativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti fra i quali il presidente o il vice-presidente e due almeno dei tre impiegati del ruolo provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, senza contare il segretario, il quale in nessun caso ha voto deliberativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario.

Esso è chiamato:

1) a liquidare le indennità di cui all'art. 3, lettera *a*);

2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera *b*);

3) a deliberare in merito all'accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di altri proventi eventuali;

4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al punto 3) dell'articolo 4;

5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

6) ad approvare i rendiconti della gestione.

Art. 8.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio stesso, nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Nei casi di urgenza, il presidente può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'articolo 3, lettera *a*), ed ordinarne il pagamento; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, può anche ordinare il pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'articolo 3, lettera *b*). In questi casi ne riferisce al Consiglio nella prima adunanza.

Il presidente ha anche facoltà, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione, di disporre il pagamento di somme in acconto delle indennità, fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta.

Art. 10.

Il diritto all'indennità si acquista solo quando l'impiegato o il subalterno abbia compiuto nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali cinque anni di servizio utile agli effetti della pensione.

Sarà tenuto conto anche del servizio prestato anteriormente al 18° anno di età nel solo caso che ciò sia necessario per raggiungere il minimo di cinque anni.

L'indennità per i superstiti degli impiegati e dei subalterni che abbiano compiuto soltanto il minimo di cinque anni di servizio nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta anche quando tale limite non sia stato raggiunto, se l'impiegato o il subalterno sia morto per cause di servizio.

Quando l'impiegato o il subalterno abbia compiuto nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali più di cinque anni di servizio, si tien conto, agli effetti della misura dell'indennità, anche degli anni di servizio, anteriori all'ammissione nel ruolo predetto, utili per la pensione, secondo le disposizioni in vigore.

All'accertamento dell'anzianità di servizio degli impiegati e dei subalterni, per la determinazione della indennità, provvede in ogni caso, d'ufficio, il Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Agli effetti delle indennità stabilite dalla tabella per i superstiti degli impiegati e dei subalterni, si considerano come figli i figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o per decreto Reale di data anteriore alla morte del genitore, e i figli adottivi.

Se l'impiegato o il subalterno ha lasciato il coniuge superstite solo o con figli maggiorenni o minorenni, l'indennità è dovuta per intero al coniuge superstite nella misura rispettivamente indicata nella tabella. Se non v'è il coniuge superstite ma vi sono figli minorenni, l'indennità è corrisposta ai detti figli in parti uguali.

Agli effetti del precedente comma sono equiparati ai figli minorenni, le figlie maggiorenni nubili ed i figli maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro.

Il coniuge dell'impiegato o del subalterno, contro il quale esista sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per colpa dello stesso o di entrambi i coniugi non ha diritto all'indennità.

Questa, nella misura stabilita dalla tabella, è devoluta interamente ai figli minorenni legittimi, legittimati od adottivi, od anche ai figli maggiorenni, se ricorrano le circostanze di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 12.

Agli impiegati e subalterni che passino ad altro impiego dello Stato è dovuta — quando abbiano prestato almeno 5 anni di servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali — un'indennità corrispondente a tanti ventesimi di quella minima stabilita dalla tabella per gli impiegati e subalterni collocati a riposo — tenuto conto delle condizioni di famiglia — quanti sono gli anni di servizio prestati.

In ogni caso tale indennità non potrà eccedere la minima anzidetta.

Gli impiegati ed i subalterni che abbiano percepito un'indennità per essere passati ad altro impiego dello Stato non possono percepire un'altra indennità dopo essere eventualmente rientrati nell'impiego di origine.

Art. 13.

L'indennità è corrisposta su regolare domanda dell'impiegato o del subalterno, ovvero dei loro superstiti aventi diritto, diretta al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.

Quando la indennità sia richiesta dall'impiegato o dal subalterno, alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari a comprovare lo stato di famiglia.

Quando la indennità sia richiesta dai superstiti dell'impiegato o del subalterno, devono essere uniti alla domanda i seguenti documenti:

1) se si tratta del coniuge con figli o dei soli figli, lo stato di famiglia o un atto di notorietà, redatto a forma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'impiegato o il subalterno, e la loro capacità legale.

Sono ritenuti incapaci coloro che ai termini del Codice civile sono incapaci a succedere.

Il coniuge superstite deve comprovare, con lo stesso atto di notorietà o con atto legale separato, che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi;

2) se si tratta del coniuge senza figli l'atto di stato civile comprovante il matrimonio e il documento dal quale risulti che non esiste separazione, come al numero precedente;

3) se si tratta di figli adottivi, copia autentica dell'atto di adozione.

Art. 14.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 3, saranno corrisposte:

1) nei casi di morte, non per cause di servizio, di impiegati o subalterni di ruolo che non abbiano compiuto il quinquennio stabilito dall'art. 10, ovvero d'impiegati qualificati avventizi ai sensi del primo comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) nei casi d'infortuni d'impiegati o subalterni di ruolo, ovvero di avventizi, per cause di servizio.

Potranno anche essere corrisposte, quando ne sia giustificato il bisogno:

a) nei casi d'infortuni o di gravi malattie degli impiegati e dei subalterni di ruolo ovvero degli avventizi per cause estranee al servizio; di ricovero temporaneo degli stessi in case di cura, stabilimenti termali e simili;

b) nei casi di morte o di gravi malattie delle persone di famiglia degli impiegati e dei subalterni di ruolo ovvero degli avventizi.

Il Consiglio di amministrazione del fondo può stabilire vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.

Art. 15.

Le domande di sovvenzione debbono essere dirette al presidente del Consiglio di amministrazione e — salve le eccezioni di che all'ultimo comma del presente articolo — trasmesse per il tramite dell'ingegnère capo dell'ufficio il quale, assistito dal locale capo-gruppo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali presso l'Associazione fascista del pubblico impiego, provvederà ai necessari accertamenti sulla attendibilità dei motivi addotti dal richiedente e dei documenti da esso esibiti.

Del risultato di tali accertamenti si dovrà far menzione in apposito verbale nel quale sarà anche esposto motivato parere circa il provvedimento da adottarsi.

Entro dieci giorni dalla data dell'arrivo, la domanda dovrà essere trasmessa al Consiglio di amministrazione insieme con i documenti esibiti dal richiedente e col verbale di cui al comma precedente, sottoscritto dall'ingegnere capo dell'ufficio e dal capo-gruppo predetto.

Qualora il termine di dieci giorni stabilito per l'invio delle domande non sia sufficiente alla istruttoria esso potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario, ma in tal caso dovrà esserne data ragione nel verbale.

Le domande di sovvenzione presentate da funzionari del grado 5° e 6° saranno trasmesse dagli interessati direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione, quelle presentate da funzionari o subalterni assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli Uffici tecnici erariali e dagli Uffici tecnici del catasto saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite e col motivato parere dei capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

Art. 16.

Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto dagli ingegneri capi, a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione del fondo e dal segretario.

I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dagli ingegneri capi, staccandole da appositi registri a madre e figlia.

Le ricevute degli interessati devono dagli ingegneri capi essere controfirmate e trasmesse immediatamente alla Amministrazione del fondo.

Al termine dell'anno finanziario gli ingegneri capi devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

Art. 17.

Le indennità e le sovvenzioni erogate dal fondo di previdenza non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Art. 18.

Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti, secondo modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Per la migliore utilizzazione del fondo queste somme potranno, quando siano destinate a costituire il capitale stabile, essere investite in titoli dello Stato intestati al fondo di previdenza.

Gli interessi di tali titoli sono anch'essi versati alla Cassa depositi e prestiti, in conto fruttifero.

Art. 19.

L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Nell'adunanza di settembre, il segretario deve sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto relativo all'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 20.

Le spese di amministrazione sono pagate dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti di cui all'art. 9, sono affidati all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Roma fondi tratti, con mandati a suo favore, sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

Con gli stessi fondi si potrà, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all'immediato pagamento delle sovvenzioni già deliberate, nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga alla procedura stabilita dal precedente art. 16.

Alla fine di ogni esercizio, l'ingegnere capo stesso deve dare conto dei fondi da lui gestiti, trasmettendo, a corredo del registro di introito, tutti i documenti giustificativi delle singole spese e dei pagamenti in acconto e la quietanza del versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'eventuale rimanenza.

Art. 22.

Modificazioni al presente regolamento ed alla misura delle indennità fissate nell'annessa tabella, potranno venire apportate in seguito al bilancio tecnico da farsi dopo un certo numero di anni di gestione e sempre quando le modificazioni saranno reputate opportune secondo le risultanze di tale bilancio. A ciò si provvederà con decreto Reale, previo parere del Consiglio di amministrazione del fondo e sentito il Ministero delle corporazioni.

Art. 23 (transitorio).

Sino a tutto l'anno solare 1940 la misura delle indennità di cui alla tabella annessa al presente regolamento è ridotta alla metà, ed il pagamento delle indennità stesse potrà essere rinviato di un anno a decorrere dal giorno in cui l'evento che dà luogo alla liquidazione dell'indennità si sia verificato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella annessa al regolamento.

Numero degli anni di servizio dell'impiegato o subalterno	INDENNITÀ SPETTANTE											
	All'impiegato o subalterno coniugato con figli o vedovo con figli che abbandoni definitivamente il servizio, o alla vedova con figli minorenni o ai soli figli minorenni dell'impiegato o subalterno morto in servizio (1)				All'impiegato o subalterno coniugato senza figli, che abbandoni definitivamente il servizio, o alla vedova dell'impiegato o subalterno morto in servizio				All'impiegato o subalterno vedovo senza figli che abbandoni definitivamente il servizio.			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Subalterni	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Subalterni	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Subalterni
Più di 5 anni ma meno di 19 anni e 6 mesi	4000	3000	2000	1000	3000	2250	1500	750	2000	1500	1000	500
Più di 19 anni e 6 mesi.....	3000	2250	1500	750	2000	1500	1000	500	1000	750	500	250

(1) Per l'eventuale equiparazione di figli maggiorenni ai figli minorenni veggasi l'art. 11 del Regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 677.

Trasferimento della provincia di Frosinone dalla circoscrizione del Commissariato per gli usi civici di Roma a quella del Commissariato per gli usi civici di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

Visti i Regi decreti 16 giugno 1927, n. 1255, e 30 maggio 1929, n. 1019, che determinano le circoscrizioni territoriali dei Commissariati per il riordinamento degli usi civici nel Regno;

Ritenuta la convenienza, ai fini della più agevole applicazione delle disposizioni della legge anzidetta, di trasferire la provincia di Frosinone nel Commissariato per gli usi civici di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Frosinone, già compresa nella circoscrizione territoriale del Commissariato per gli usi civici di Roma, è trasferita nella circoscrizione del Commissariato per gli usi civici di Napoli, dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 marzo 1939-XVII, n. 678.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dei Servi in Novellara (Reggio Emilia).

N. 678. R. decreto 18 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dei Servi in Novellara (Reggio Emilia) e viene autorizzato l'acquisto a favore della medesima, di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 17.500, posti in comune di Bagnolo in Piano e in comune di Novellara (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Approvazione della convenzione stipulata con l'« Adriatica » Società anonima di navigazione, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo Orientale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON I
MINISTRI PER LE COMUNICAZIONI
E PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937-XV, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939-XVII stipulata con l'« Adriatica » Società anonima di navigazione, con sede in Venezia per la concessione alla medesima del l'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo Orientale (Levante) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937-XV o verso l'annua sovvenzione di L. 48.045.000 (lire quarantottomilioniquarantacinquemila);

Visto che l'« Adriatica » Società anonima di navigazione ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 20 della convenzione suddetta mediante fideiussione della Società Finanziaria Marittima « Finmare » sedente in Roma;

Decreta:

E' approvata l'unita convenzione stipulata in Roma addì 21 gennaio 1939-XVII con l'« Adriatica » Società anonima di navigazione, con sede legale in Venezia per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, dell'Adriatico e del Mediterraneo Orientale (Levante), per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937-XV e verso l'annua sovvenzione di L. 48.045.000 (lire quarantottomilioniquarantacinquemila).

Detta somma farà carico al capitolo 34 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni (Servizi per la marina mercantile) per l'esercizio finanziario 1938-39 residui passivi e competenza ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Convenzione con l'« Adriatica » Società anonima di navigazione, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo Orientale (Levante).

Fra il ten. gen. di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, il barone comm. dott. Salvatore Tucci, direttore capo di divisione, agente in nome e per conto del Ministero delle finanze, ed il gr. uff. on. Vittorio Cini, Senatore del Regno, presidente dell'« Adriatica » Società anonima di navigazione con sede in Venezia, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto in appresso:

Art. 1.

Servizi da eseguirsi.

La « Adriatica » Società anonima di navigazione con sede legale in Venezia assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (alleg. 1) alle condizioni indicate nel capitolato qui unito (alleg. 2), che con la tabella stessa fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli la « Adriatica » Società anonima di navigazione viene designata con la parola « Società ».

Art. 2.

Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV.

Sovvenzione.

Art. 3.

La sovvenzione annua iniziale per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata in lire quarantottomilioniquarantacinquemila (lire 48.045.000).

La sovvenzione annua di cui sopra è soggetta a revisione quadriennale giusta le norme dei seguenti articoli.

Art. 4.

La revisione della sovvenzione iniziale sarà effettuata in rapporto al risultato netto complessivo conseguito nel quadriennio in esame, nel caso in cui la media percentuale degli utili del quadriennio stesso risulti superiore all'otto per cento e nel caso in cui i risultati medi del quadriennio non abbiano consentito di conseguire un utile netto medio del quattro per cento sul capitale azionario.

L'utile netto sarà calcolato previa deduzione della quota di riserva ordinaria e della quota dovuta al Consiglio di amministrazione in base allo Statuto della Società.

Qualora la percentuale degli utili risulti superiore all'otto per cento, sarà conteggiata a carico della Società una riduzione di sovvenzione per il quadriennio trascorso pari alla metà dell'eccedenza tra l'otto per cento ed il sedici per cento ed alla totalità dell'eccedenza oltre il sedici per cento.

Qualora i risultati medi del quadriennio non abbiano consentito di conseguire un utile medio del quattro per cento sul capitale azionario, la sovvenzione iniziale sarà reintegrata per il quadriennio trascorso fino a raggiungere detto limite.

La differenza risultante a carico o a favore della Società sarà trattenuta o corrisposta nel quadriennio successivo in quote uguali in diminuzione o in aumento della sovvenzione iniziale.

La differenza relativa all'ultimo quadriennio sarà regolata entro l'anno successivo alla scadenza della concessione, in un'unica soluzione.

Alla Società è vietato, per la durata della concessione, di distribuire riserve, azioni gratuite e comunque di attribuire ai propri azionisti benefici sociali diversi dal dividendo sulle azioni; è inteso che tale dividendo potrà essere distribuito, purchè in misura non superiore al quattro per cento sul capitale versato, anche quando i risultati dell'esercizio fossero inferiori a quanto all'uopo necessario.

In tal caso verrà erogato un dividendo nella misura necessaria per ottenere la media annua del quattro per cento, determinata tenendo conto dei dividendi degli esercizi già trascorsi nel quadriennio, iscrivendo all'uopo a favore dell'esercizio di cui trattasi ed a carico degli esercizi successivi del quadriennio in corso gli importi occorrenti.

La Società non potrà assegnare negli anni successivi del quadriennio in corso un dividendo superiore al quattro per cento se non dopo che la suddetta impostazione sia stata riassorbita, fermo, a compiuto quadriennio e in caso di mancato riassorbimento, l'obbligo di destinare alla sua copertura quanto proviene dall'applicazione del quarto e quinto comma del presente articolo.

Qualora, per effetto della revisione di cui al presente articolo, debba corrispondersi alla Società un aumento della sovvenzione iniziale, i Ministri per le comunicazioni e per le finanze avranno la facoltà di imporre la soppressione o la modificazione di uno o più dei servizi concessi.

Agli effetti della revisione di cui al presente articolo la Società comunicherà ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, entro il mese di febbraio di ogni anno, la misura degli ammortamenti delle navi, immobili e corredi che, sempre agli effetti della revisione quadriennale, essa ritiene adeguati e propone di conteggiare relativamente all'esercizio finito il 31 dicembre precedente.

Qualora entro il 31 marzo successivo i Ministeri predetti non abbiano fatto osservazioni sugli ammortamenti proposti, essi diventano definitivi agli effetti del calcolo del risultato netto complessivo del quadriennio cui appartiene l'esercizio in esame.

Qualora non possa raggiungersi un accordo, restano salve e impregiudicate le determinazioni spettanti ai Ministri per le comunicazioni e per le finanze a norma dell'articolo seguente.

Art. 5.

Le eventuali variazioni della sovvenzione iniziale dipendenti dalla revisione di cui all'art. 4 vengono determinate nel corso dei primi nove mesi successivi al quadriennio cui la revisione si riferisce con decreti dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, contro i quali è ammesso soltanto il ricorso al Consiglio di Stato in sede di legittimità.

Qualora la Società non dichiari, entro due mesi dalla comunicazione del decreto, di accettare la nuova determinazione della sovvenzione, decade di diritto dalla concessione e deve porsi in liquidazione.

In tal caso, la sua denominazione sociale potrà essere assunta senza corrispettivo dalla Società alla quale in sua vece sarà data la concessione.

Il Ministero delle comunicazioni rileverà la flotta della Società decaduta, ivi compresi corredi, navi o parti di navi in corso di costruzione e quant'altro si attiene all'esercizio della navigazione, al prezzo minore fra quello risultante dall'applicazione delle quote di ammortamento già determinate annualmente secondo le norme dell'art. 4 e quello risultante da una stima, eseguita da un collegio peritale, con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società decaduta, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal Presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni la sovvenzione complessiva stabilita come ai precedenti articoli della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella.

Art. 7.

La sovvenzione dovuta alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi

La Società dovrà inviare al Ministero delle comunicazioni tutti i documenti che le saranno richiesti per la liquidazione.

Per il pagamento di quanto le è dovuto, in base alla presente convenzione, la Società dovrà inoltre inviare al Ministero delle comunicazioni un certificato rilasciato dalla autorità competente da cui risultino le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare (amministratori, direttori generali, procuratori, ecc.) in nome e per conto della Società stessa.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica di amministratore (o direttore generale, o procuratore, ecc.) autorizzato a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga *ope legis* o per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge, la Società deve tempestivamente notificare al Ministero delle comunicazioni l'avvenuta decadenza o cessazione, in difetto della quale notifica il Ministero stesso non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti all'amministratore (o direttore generale, o procuratore, ecc.) decaduto.

Art. 8.

Sede della Società.

La Società avrà la sede centrale e di armamento principale a Venezia, sedi succursali e di armamento a Trieste, Genova e Bari, sede succursale a Napoli.

La Società avrà una rappresentanza in Roma, che sarà considerata come domicilio speciale della Società per tutti gli effetti della presente convenzione.

Art. 9.

Amministrazione della Società - Capitale sociale.

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere, per non meno del sessanta per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani, e il Ministero delle comunicazioni potrà in ogni tempo richiedere che tutte le azioni costituenti il predetto sessanta per cento siano nominative. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento del capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Le disposizioni di cui ai comma primo e secondo del presente articolo devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 10.

Rappresentanza della Società all'estero.

Gli agenti all'estero dovranno essere cittadini italiani ed approvati dal Ministero delle comunicazioni, il quale avrà facoltà di autorizzare la concessione di agenzie a persone straniere nei casi e per i periodi di tempo in cui lo riconosca indispensabile.

All'uopo la Società dovrà entro il 31 dicembre 1937 sottoporre al Ministero delle comunicazioni le proposte di nomina dei propri rappresentanti ed agenti all'estero.

Non potrà essere affidato l'incarico di agente a colui che sia investito di funzioni consolari, salvo casi speciali per i quali occorrerà l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

NAVI.

Art. 11.

Nuove costruzioni.

La Società si obbliga a costruire entro il 31 dicembre 1942:

a) una nave della stazza lorda di tonnellate 7500 e della velocità oraria di esercizio di miglia diciotto per la linea Genova-Alessandria (n. 2 dell'elenco di cui all'allegato 1);

b) una nave della stazza lorda di tonnellate 4000 e della velocità oraria di esercizio di miglia quattordici e mezzo per la linea Trieste-Istanbul (n. 6 dell'elenco di cui all'allegato 1).

c) tre navi ciascuna della stazza lorda di 3000 tonnellate e della velocità oraria di esercizio di miglia quattordici per la linea Trieste-Danubio ovvero per la linea Genova-Danubio (n. 12 e 13 dell'elenco di cui all'allegato 1).

I piani delle nuove costruzioni di cui sopra e gli altri dati relativi dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione entro il 31 dicembre 1939.

Inoltre entro il 30 giugno 1939 la Società dovrà provvedere alla sostituzione degli apparati motori delle motonavi « Rodi », « Città di Bari », « Egeo », ed « Egitto ».

Noleggio delle navi.

Art. 12.

Il Ministero delle comunicazioni avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi della Società, completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

1° il sette e mezzo per cento annuo per interesse sul valore attuale della nave;

2° il dodici per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3° il rimborso delle spese vive, quali: consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe panatiche ed accessori dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazioni.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato salvo il normale deperimento.

Art. 13.

Agli effetti dell'articolo precedente il valore iniziale e quello attuale si rileveranno da un prospetto, da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni d'accordo con la Società e di concerto col Ministero delle finanze, nel quale saranno indicati per ogni nave appartenente alla Società il valore iniziale, il valore residuo al 1° gennaio 1937-XV e la quota fissa di ammortamento da dedursi da detto valore residuo per ogni anno di età della nave a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV onde ottenere il valore attuale, nell'intesa che quest'ultimo valore non potrà in qualunque caso essere calcolato in misura inferiore al venti per cento del valore iniziale.

Per le navi di nuova costruzione il valore iniziale risulterà dalla somma del prezzo (al netto dell'importo dei premi di costruzione, di armamento, di ammortamento e simili a carico dell'Erario corrisposti al costruttore o al committente) pagato al Cantiere costruttore, maggiorato delle quote di interesse sulle rate pagate prima della consegna definitiva della nave, delle spese sostenute direttamente dalla Società per completare la nave e assisterne la costruzione, l'allestimento e le prove, delle spese notarili e di assicurazione e di ogni altra spesa che normalmente viene segnata a carico del costo delle navi di nuova costruzione. L'ammontare esatto di tali spese e delle quote d'interesse di cui sopra verrà fissato dal Ministero delle comunicazioni in base alla documentazione che la Società è tenuta a produrre appena in grado di farlo. In difetto di documentazione detto ammontare verrà fissato dallo stesso Ministero con criterio discrezionale.

Le decisioni adottate in merito dal Ministero delle comunicazioni sono definitive e non soggette a gravami di sorta

Art. 14.

Le navi alla scadenza della convenzione.

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di rilevare tutte o in parte le navi adibite alle linee, anche se non sovvenzionate, già esercitate dalla Società, al prezzo risultante da una stima eseguita da un collegio peritale, con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società cessante, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal presidente della Corte di appello di Roma.

Quando lo Stato eserciti tale facoltà la Società dovrà porsi in liquidazione e la sua denominazione sociale potrà essere assunta, senza corrispettivo, dalla nuova assuntrice dei servizi.

Tariffe.

Art. 15.

Le tariffe indicate agli articoli 22 e seguenti del capitolato e agli articoli 15-*bis* e 15-*ter* della presente convenzione entreranno in vigore a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di pubblicazione del decreto che approva la presente convenzione.

Sino alla data come sopra stabilita continueranno ad essere osservate, salvo eventuali modificazioni consentite dal Ministero delle comunicazioni, le tariffe applicate dai precedenti concessionari delle linee comprese nella presente convenzione, quali risultano dalle rispettive convenzioni e relativi capitolati. Continueranno ad essere altresì osservate le altre disposizioni tariffarie stabilite dal Ministero delle comunicazioni a completamento o a modifica delle con-

venzioni stipulate con i precedenti concessionari di cui sopra, salvo le eventuali modificazioni che venissero consentite dal Ministero delle comunicazioni.

Anche le norme e condizioni dei trasporti applicate sino al 31 dicembre 1936-XV continueranno ad essere osservate sinchè non saranno modificate con le norme prescritte dal capitolato.

Art. 15-*bis*.

In deroga alle disposizioni dell'art. 22 del capitolato annesso alla presente convenzione le tariffe massime da applicarsi per il trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori sulla linea Bari-Manfredonia-Tremiti Manfredonia-Bari, saranno le seguenti:

a) Passeggeri:

pei passeggeri di classe centesimi 24 per passeggero-chilometro;

pei passeggeri di ponte centesimi 12 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno di distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di centesimi 18 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sui piroscafi posti di lusso con l'aumento fino al venti per cento sul prezzo fissato pei passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il quindici per cento del numero totale dei posti di classe.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sè gratuitamente 60 chilogrammi di bagaglio, anche se è costituito da derrate o prodotti agricoli per consumo personale o pel mercato.

b) Merci:

per qualsiasi percorso delle linee, per quintale L. 2,80. L'importo minimo di ogni spedizione è di L. 0,50.

c) Bestiame:

1ª classe L. 18 per capo;

2ª classe L. 14 per capo;

3ª classe L. 6 per capo;

4ª classe L. 3 per capo.

d) Valori:

L. 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di L. 9.

In deroga alle disposizioni del predetto art. 22 del capitolato le tariffe per il trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori sulle linee locali dell'Egeo saranno stabilite dal Governo delle isole italiane dell'Egeo.

Tanto delle tariffe iniziali quanto delle successive variazioni che il Governo predetto ritenesse opportuno di arrecarvi, sarà data comunicazione dal Governo stesso al Ministero delle comunicazioni, con indicazione della data da cui le medesime avranno vigore.

Art. 15-*ter*.

Per il trasporto dei piccoli colli contenenti merci sulla linea Bari-Manfredonia-Tremiti-Manfredonia-Bari la Società, in luogo delle tariffe e condizioni previste dall'art. 24 del capitolato, applicherà le seguenti prescrizioni:

La tariffa non dovrà essere superiore a L. 2 per collo.

I colli non potranno superare nè il peso di chilogrammi 60, nè il volume di un quarto di metro cubo, nè il valore di L. 1000 per collo.

Art. 16.

Accordi di traffico.

La Società, prima di intraprendere trattative per la definizione di accordi di carattere importante e duraturo con altri armatori nazionali o stranieri concernenti sia la determinazione e l'applicazione delle tariffe di trasporto che le varie modalità di esercizio dei rispettivi servizi, deve chiedere direttive al Ministero delle comunicazioni.

La Società dovrà attenervisi e in seguito comunicare gli accordi intervenuti.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi irregolarità.

Quando nella esecuzione del servizio si verificassero gravi irregolarità che compromettano — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità del servizio stesso, la Società potrà essere dichiarata decaduta dalla concessione, previo parere del Consiglio di Stato a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 18.

Divieti.

La Società non potrà, senza l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai servizi e consentire iscrizioni di ipoteca su di esse per un ammontare superiore alla metà del loro valore attuale;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo;

d) ed in genere eseguire altri servizi regolari di navigazione oltre quelli previsti dalla presente convenzione.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo potrà essere dichiarata decaduta dalla concessione previo parere del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 19.

Norme per i casi di decadenza.

Ogni qual volta si verifichi decadenza della concessione per violazione degli obblighi della presente convenzione, tale decadenza importa a carico della Società decaduta la applicazione di una penale pari alla metà della sovvenzione stabilita per l'esercizio precedente a quello nel quale è dichiarata la decadenza.

Negli stessi casi potrà altresì il Ministero delle comunicazioni prendere possesso delle navi e di quella parte dell'organizzazione di esercizio dell'Azienda che sia necessaria per assicurare provvisoriamente la continuazione dei servizi sinchè non siano affidati ad altra Società in base a nuova concessione.

La Società dichiarata decaduta dalla concessione dovrà porsi in liquidazione e la sua denominazione sociale potrà essere assunta, senza corrispettivo, dal nuovo assuntore dei servizi. Il Ministero delle comunicazioni avrà facoltà di rilevare in tutto o in parte le navi adibite alle linee, anche se non sovvenzionate, esercitate dalla Società decaduta, al prezzo risultante da una stima eseguita da un collegio peritale con funzioni di arbitratore inappellabile, composto

di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società decaduta, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal Presidente della Corte di appello di Roma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano nel caso di decadenza prevista dall'art. 5 della presente convenzione.

A garanzia del pagamento della penale di cui al primo comma la Società è tenuta, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, a fornire apposita fidejussione di ente beneviso al Ministero medesimo. Nel caso in cui la fidejussione non possa essere ottenuta, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a far iscrivere ipoteca sulle navi e, occorrendo, sugli immobili della Società per un valore corrispondente alla metà della sovvenzione iniziale.

Art. 20.

Cauzione.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al dieci per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato oppure mediante fidejussione di ente beneviso al Ministero delle comunicazioni, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dalla Società come dalle persone per cui essa deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che non fossero pagate dalla Società o non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà mediante decreto del Ministero per le comunicazioni a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro venti giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la Società si intende decaduta per sua colpa dalla concessione, a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 21.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 22.

Imbarco di diplomati, capitani o macchinisti.

La Società ha l'obbligo di imbarcare sulle navi addette a linee toccanti porti esteri, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

L'imbarco sarà fatto su richiesta della Direzione marittima nella cui circoscrizione è compreso il porto di armamento delle navi.

La durata dell'imbarco per ogni diplomato non può essere inferiore ad un anno. Trascorso tale periodo e semprechè sia terminato il viaggio in corso, il diplomato imbarcato sarà sostituito da un altro diplomato designato dalla Direzione marittima.

I diplomati imbarcati avranno una paga mensile di L. 150, aumentabile a L. 200, e trattamento tavola di ufficiali.

Art. 23.

Assunzione di oneri dipendenti da mutui contratti da Società già esercenti i servizi

Con l'entrata in vigore della presente convenzione, la Società assume — per l'importo residuo al 1° gennaio 1937-XV — tutti gli oneri inerenti ai seguenti mutui contratti:

a) dall'ex Società di navigazione « San Marco », già sedente in Venezia, con la « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali » ora « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale »:

1° per L. 13.671.750 (lire tredicimilioniseicentosettantunmilasettecentocinquanta) come da contratto in data 1° febbraio 1927 a rogito Paoletti;

2° per L. 9.438.750 (lire novemilioniquattrocentotrentottomilasettecentocinquanta) come da contratto in data 5 luglio 1927 a rogito Paoletti;

3° per L. 4.383.000 (lire quattromilionitrecentottantatremila) come da contratto in data 15 ottobre 1927 a rogito Paoletti;

4° per L. 8.131.500 (ottomilionicentotrentunmilacinquecento) come da contratto in data 4 febbraio 1928 a rogito Paoletti;

5° per L. 4.651.500 (lire quattromilioniseicentocinquantunmilacinquecento) come da contratto in data 23 marzo 1928 a rogito Paoletti;

6° per L. 3.329.625 (lire tremilionitrecentoventinovemilaseicentoventicinque) come da contratto in data 16 giugno 1928 a rogito Paoletti;

7° per L. 4.720.125 (lire quattromilionisettecentoventimilacentoventicinque) come da contratto in data 24 settembre 1928 a rogito Paoletti;

8° per L. 4.153.500 (lire quattromilionicentocinquantatremilacinquecento) come da contratto in data 10 novembre 1928 a rogito Paoletti;

9° per L. 2.367.000 (lire duemilionitrecentosessantasettemila) come da contratto in data 20 giugno 1929 a rogito Paoletti;

b) dall'ex Società di navigazione « Puglia », già sedente in Bari, con la « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali » ora « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale »:

1° per L. 7.000.000 (lire settemilioni) come da contratto in data 4 luglio 1930 a rogito Paoletti;

2° per L. 4.000.000 (lire quattromilioni) come da contratto in data 25 novembre 1930 a rogito Paoletti;

3° per L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) come da contratto in data 12 febbraio 1931 a rogito Paoletti;

4° per L. 4.000.000 (lire quattromilioni) come da contratto in data 12 maggio 1931 a rogito Paoletti;

5° per L. 3.000.000 (lire tremilioni) come da contratto in data 14 luglio 1931 a rogito Paoletti;

c) dall'ex « Società anonima Industrie Marittime », già sedente in Ancona, col Consorzio di credito per le opere pubbliche per L. 5.443.315,60 (lire cinquemilioniquattrocentoquarantatremilatrecentoquindici e 60/100) come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito Carlo Capo;

d) dall'ex Società di navigazione « Costiera », già sedente in Fiume, col Consorzio di credito per le opere pubbliche per L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila) come da contratto in data 27 dicembre 1931 a rogito Carlo Capo;

e) dall'ex Società italiana di navigazione « Florio », già sedente in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche per L. 40.000.000 (lire quarantamilioni) come da contratto in data 25 aprile 1929 a rogito Carlo Capo;

f) dall'ex Società Zaratina anonima di navigazione, già sedente in Zara, col Consorzio di Credito per le opere pubbliche per L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila) come da contratto in data 22 novembre 1929 a rogito Carlo Capo.

Art. 24.

Risoluzione di controversie.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti, ed in difetto di accordo da nominarsi dal Presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 21 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *Il Ministero delle finanze*
il direttore capo divisione
SALVATORE TUCCI

p. *L'« Adriatica » Società anonima di navigazione*
V. CINI

ALLEGATO 1 (*art.* 1 *della Convenzione*)

Elenco delle linee, itinerari, periodicità, velocità di esercizio

1. — *Genova* - Napoli - *Alessandria* - Napoli - *Genova* (con eventuale prolungamento a porti della Siria e dalla Palestina) (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia diciassette fino al 31 dicembre 1942; miglia diciotto successivamente; dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1942 due viaggi ogni anno saranno effettuati alla velocità di dodici miglia.

2. — *Genova* - Napoli - Pireo - Rodi - *Alessandria* - Rodi - Pireo - Napoli - *Genova* (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio miglia tredici sino al 31 marzo 1938; quattordici e mezzo sino al 31 dicembre 1942, dopo tale data miglia diciotto: sette viaggi all'anno saranno effettuati a miglia quattordici e mezzo.
La linea verrà iniziata il 1° aprile 1937.

3. — *Trieste* - Venezia - Brindisi - *Alessandria* - Brindisi - Venezia - *Trieste* (con eventuale prolungamento a porti della Siria e della Palestina) (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia diciassette sino al 31 dicembre 1942; miglia diciotto successivamente; dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1942, quattro viaggi ogni anno saranno effettuati alla velocità di dodici miglia.

4. — *Trieste* - Venezia - Pireo - Rodi - *Alessandria* - Rodi - Pireo - Venezia - *Trieste* (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia quattordici e mezzo; dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1938, due viaggi ogni anno saranno effettuati alla velocità di miglia dodici.

5. — *Venezia* - Rodi - *Alessandria* o *Izmir* - Rodi - Trieste - *Venezia* (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dodici sino al 30 giugno 1939 e miglia quattordici e mezzo successivamente.
Nel 1937 saranno effettuati 25 viaggi.

6. — *Trieste* - Venezia - Pireo - *Istanbul* - Pireo - Venezia - *Trieste* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dodici fino al 31 dicembre 1942 e miglia quattordici e mezzo successivamente.

7. — *Genova* - Napoli - Pireo - *Istanbul* - Pireo - Napoli - *Genova* (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia quattordici e mezzo.
La linea verrà iniziata non più tardi del 1° gennaio 1939.

8. — *Trieste* - Brindisi - Caifa - *Beirut* - Caifa - Brindisi - *Trieste* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia tredici e mezzo.

9. — *Trieste* - Fiume - Venezia - Pireo Alessandria - Caifa - *Beirut* - Mersina - *Trieste* (commerciale).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci fino al 31 dicembre 1942; miglia dodici successivamente.

10. — *Trieste* - Fiume - Venezia - un porto dell'Isola di Cipro - *Beirut* - Caifa - Porto Said - Alessandria - *Trieste* (commerciale).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci fino al 31 dicembre 1942; miglia undici successivamente.

11. — *Genova* - Napoli - Catania - Alessandria - Caifa - *Beirut* - Mersina - un porto dell'Egeo - *Genova* (commerciale).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci fino al 31 dicembre 1942; miglia undici successivamente.

12. — *Trieste* - Fiume - Venezia - Pireo - Istanbul - Costanza - *Danubio* - Varna - Burgas - Istanbul - Venezia - *Trieste* (commerciale).
Quando la navigazione sul Danubio è chiusa, la linea verrà limitata al porto di Costanza.
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci sino al 31 dicembre 1942; miglia quattordici successivamente se a questa linea saranno assegnate tre navi di nuova costruzione.

13. — *Genova* - Napoli - Catania - Pireo - Istanbul - Costanza - *Danubio* - Varna - Burgas - Istanbul - Pireo - Napoli - Marsiglia - *Genova* (commerciale).

Quando la navigazione sul Danubio è chiusa, la linea verrà limitata al porto di Costanza.
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci sino al 31 dicembre 1942; miglia quattordici successivamente se a questa linea saranno assegnate tre navi di nuova costruzione.

14. — *Trieste* - Fiume - Venezia - Pireo - Istanbul - Burgas - Varna - *Costanza* - eventuale prolungamento a Batum - Salonicco - Pireo - Venezia - *Trieste* (commerciale).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

15. — *Rodi* - Piscopi - *Stampalia* - Piscopi - *Rodi* (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

16. — *Rodi* - *Castelrosso* - *Rodi* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

17. — *Rodi* - *Caso* - *Rodi* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

18. — Itinerario A - *Venezia* - Trieste - Zara - *Gravosa* - Zara - *Trieste* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia quattordici.
Itinerario B - *Trieste* - Zara - *Gravosa* - Zara - *Trieste* - *Venezia* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia quattordici.

19. — *Venezia* - Trieste - Zara - Gravosa - Durazzo - *Bari* Durazzo - Gravosa - Lagosta - Zara - Trieste - *Venezia* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia tredici e mezzo.
Nel 1937 saranno effettuati viaggi 51 1/2.

20. — *Venezia* - Trieste - Fiume - Zara - Lagosta - Gravosa - Pireo - Izmir - *Rodi* - Izmir - Pireo - Gravosa - Zara - Fiume - Trieste - *Venezia* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia tredici e mezzo dal 1° gennaio 1937 al 30 giugno 1938; miglia quattordici e un quarto successivamente.

21. — *Bari* - *Durazzo* - *Bari* (da passeggeri).
Periodicità: sei volte alla settimana.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia tredici e mezzo.
Nel 1937 saranno effettuati 299 viaggi.

22. — *Venezia* - Trieste - Fiume - Metchovic - *Bari* - Gravosa - *Venezia* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci dal 1° gennaio 1937 al 30 giugno 1938; miglia undici successivamente.

23. — *Bari* - Manfredonia - *Tremiti* - Manfredonia - *Bari* (da passeggeri).
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE.

Linea 1 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 11.000, con facoltà di eseguire due viaggi ogni anno con nave di 7500 tonn. di stazza lorda, nonchè di eseguire dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1942 due viaggi ogni anno con nave della stazza lorda minima di 7000 tonnellate.

Linea 2 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 3200 sino al 31 dicembre 1942; di tonnellate 7500 successivamente, con facoltà di eseguire sette viaggi ogni anno con nave di 3200 tonnellate.

Linea 3 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 11.000, con facoltà di eseguire due viaggi ogni anno con nave di 7500 tonnellate e di eseguire dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1942, quattro viaggi ogni anno con nave di 7000 tonnellate.

Linea 4 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 3200.

Linea 5 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 3200.

Linea 6 - Due navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 3200.

Linea 7 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 3200.

Linea 8 - Due navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 7500.

Linea 9 - Due navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 2800.

Linea 10 - Due navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 2300.

Linea 11 - Due navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 2700.

Linee 12 *e* 13 - Sei navi della stazza lorda unitaria minima di 2500 tonnellate sino al 31 dicembre 1942. Dal 1° gennaio 1943 la Società dovrà assegnare ad una delle due linee, secondo quanto sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni, su proposta della Società, tre navi della stazza lorda unitaria minima di 3000 tonnellate.

Linea 14 - Tre navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 2000.

Linee 15, 16 *e* 17 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 600.

Linea 18 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 2000.

Linea 19 - Due navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 1900.

Linea 20 - Tre navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 1900.

Linea 21 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 1900.

Linea 22 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 1300.

Linea 23 - Una nave della stazza lorda minima di tonnellate 600.

Per tutte le linee - La velocità delle navi assegnate alle linee dovrà essere tale da corrispondere alle prescrizioni stabilite per ciascuna linea nei rispettivi itinerari.

Roma, addì 21 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *Il Ministero delle finanze*
il direttore capo divisione
SALVATORE TUCCI

p. *L'« Adriatica » Società anonima di navigazione*
V. CINI

ALLEGATO 2 (*Art. 1 della Convenzione*)

Capitolato per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale

Servizi da eseguirsi - Itinerari e orari.

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero delle comunicazioni, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno però, per ragioni di ordine pubblico o di interesse postale, commerciale o politico essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero delle comunicazioni o dei suoi rappresentanti, senza che si possa chiedere alcun compenso nè dalla Società in confronto dello Stato nè da terzi in confronto della Società o dello Stato. Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardi nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi porti di approdo riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile. Per le linee da passeggeri i cui orari siano in coincidenza con i servizi ferroviari o con i servizi marittimi che saranno indicati dal Ministero delle comunicazioni, la Società ha inoltre l'obbligo di aumentare la velocità, nei limiti della riserva, per ricuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi accostano alla banchina, pronte all'imbarco o allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci, ovvero se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possano compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle, ovvero al momento in cui lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee o tratti di linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata, come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere le navi in circostanze di ordinaria navigazione. Sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari tenuto conto del tempo impiegato per le manovre nei porti, del percorso in fiumi o canali, della differenza di longitudine e delle limitazioni di velocità stabilite per regolare l'arrivo e la partenza nei porti secondo le esigenze della linea.

Art. 4.

Gli itinerari di base delle linee sono stabiliti nella tabella di cui all'articolo 1. Essi contengono per ciascuna linea l'indicazione dei porti capolinea e terminale, nonchè degli approdi intermedi ritenuti indispensabili per ragioni di traffico o d'interesse pubblico.

Gli itinerari particolareggiati di ogni linea vengono determinati dal Ministero delle comunicazioni sentita la Società o su proposta di essa e debbono contenere la indicazione degli altri scali intermedi obbligatori. Essi possono anche contenere l'indicazione di un limitato numero di approdi facoltativi dalla cui effettuazione non deve derivare peraltro alcun pregiudizio alla regolarità di esecuzione di quelli obbligatori. Questa limitazione non si applica alle linee di carattere commerciale, salvo contrarie disposizioni del Ministero delle comunicazioni.

Salvo quanto è disposto all'ultimo comma del presente articolo nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari così stabiliti se non previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni potrà disporre la sospensione o soppressione di qualsiasi approdo d'itinerario nonchè l'attuazione in via provvisoria o definitiva di nuovi approdi sempre che dall'attuazione di questi non derivi tale aumento di percorrenza da richiedere aumenti di materiale. Avrà altresì facoltà di fare eseguire viaggi straordinari, nel qual caso, ove tali viaggi possano essere eseguiti col materiale assegnato alle linee, saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio.

Per ragioni di interesse commerciale, postale o politico od in vista di nuove esigenze dei traffici o dell'economia nazionale e previo accordo con la Società, potrà il Ministero delle comunicazioni modificare gli itinerari (compresi quelli indicati nella tabella di cui all'art. 1), la periodicità e la velocità delle linee, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato, e salva l'applicazione dell'art. 39.

Per le linee di carattere commerciale la Società ha facoltà:

a) di ritardare ed eventualmente anticipare le partenze, nonchè di invertire l'ordine degli approdi per soddisfare le esigenze del traffico, sempre che non ne derivi pregiudizio alla regolarità delle linee specialmente agli effetti dei viaggi successivi;

b) di omettere quegli scali intermedi obbligatori (tranne quelli compresi nella tabella di cui all'articolo 1) nei quali non sianvi da imbarcare o sbarcare nè passeggeri nè merci, semprechè l'approdo non sia connesso con obblighi speciali previsti dalla convenzione o con speciali disposizioni del Ministero delle comunicazioni;

c) di approdare in altri porti oltre quelli indicati negli itinerari quando non possa derivarne pregiudizio alla regolarità della linea, sempre che tali porti non siano attinenti ad altre linee comprese nella convenzione (salvo per i tratti di itinerari comuni a più linee considerate nella convenzione) e purchè la convenzione o il Ministero delle comunicazioni non dispongano altrimenti.

Navi.

Art. 5.

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere di proprietà della Società, o, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, noleggiate dalla stessa; debbono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano navale ed aeronautico e mantenere tale classificazione per tutta la durata della convenzione. Su quelle di sua proprietà la Società dovrà impiantare o mantenere in efficienza picchi di carico del numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

La Società ha l'obbligo di assegnare alle singole linee navi in numero sufficiente per la regolare esecuzione dei servizi affidatile. Salvo il disposto dell'articolo 7 tali navi debbono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'articolo 1 e corrispondenti alle altre condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti nonchè alle esigenze del traffico proprio di ciascuna linea.

Per accertare l'adempimento di dette condizioni il Ministero delle comunicazioni potrà sottoporre le navi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a visita sommaria ed occorrendo anche a visita straordinaria. I verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Risultando che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che la Società possa avere incontrato per inconvenienti verificatisi. Dall'adempimento di tali obblighi la Società non potrà essere esonerata che con provvedimento del Ministero delle comunicazioni e senza pregiudizio dell'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 39.

Salvo speciale autorizzazione di detto Ministero, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

Art. 6.

La Società indicherà al Ministero delle comunicazioni quali navi intende destinare alle singole linee e sottoporrà in seguito allo stesso Ministero le eventuali proposte di modificazione alle destinazioni indicate.

Salvo il caso che ne sia esonerata dal detto Ministero e ferma rimanendo in tal caso l'applicabilità degli articoli 7 e 39, la Società è tenuta ad eseguire i servizi nei modi stabiliti, anche se essa non potesse disporre di parte del materiale assegnato ad una linea per causa di forza maggiore o di riparazione.

Qualora una nave diventasse anche temporaneamente indisponibile la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave, anche se di caratteristiche inferiori, ed avrà l'obbligo di rimetterla in linea o di sostituirla con altra pienamente rispondente alle esigenze della linea stessa nel termine che sarà fissato dal Ministro per le comunicazioni, salvo il caso di esonero sopraindicato e ferma rimanendo in tal caso l'applicabilità degli articoli 7 e 39.

Art. 7.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società, in casi eccezionali, ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la formula seguente:

$$S' = S - (a + b)$$

in cui

S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
S rappresenta la sovvenzione normale;
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità;
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio.

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V'}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0{,}65\,S + 0{,}35\,S\,\frac{T'}{T}\right)$$

nelle quali

V' rappresenta la velocità effettiva;
V rappresenta la velocità prescritta ridotta della percentuale di tolleranza di cui in seguito;
T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui in seguito.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa una tolleranza del dieci per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio delle navi destinate alle linee Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova, del dieci per cento nei riguardi delle deficienze di velocità e tonnellaggio per le altre linee comprese tra quelle indicate nel primo comma del successivo articolo 17 e del venti per cento delle deficienze di velocità e tonnellaggio per le navi destinate alle linee rimanenti, comprese in queste ultime le linee 6 e 9 del primo settore specificate nell'elenco delle linee di preminente interesse nazionale.

Art. 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi, devono essere costruite nei cantieri italiani salvo speciale contraria autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione.

Nei casi in cui fosse consentito di adibire ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, la Società dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero delle comunicazioni i piani delle navi stesse e lo schema del contratto di acquisto.

La Società dovrà altresì presentare al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione i piani di modifiche e trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una commissione nominata dal Ministero delle comunicazioni procederà:

a) ad una visita generale della nave, di cui all'articolo 10;
b) ad una prova in mare, di cui all'articolo 11.

Art. 10.

Fermi rimanendo la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale ed aeronautico e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero delle comunicazioni nell'approvare sia i piani delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi schemi di contratto, sia i piani di modifiche o trasformazioni.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Per le navi adibite a trasporto passeggeri la commissione si accerterà che gli adattamenti delle classi e dei servizi an-

essi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità, ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, di efficienza ed igiene.

Uguali direttive saranno seguite dalla commissione per quanto riguarda le sistemazioni degli ufficiali e della bassa forza.

La commissione infine esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita la Società presenterà alla commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano dopo ultimati i lavori e l'Amministrazione emanerà in conseguenza le norme da seguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini ecc.

La visita della commissione ministeriale è altresì obbligatoria per quelle navi che, quantunque ammesse al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 11.

Le navi di cui all'articolo 9 e quelle che abbiano subìto radicali trasformazioni alla carena o all'apparato motore dovranno sottostare, alla presenza della commissione prevista dallo stesso articolo 9, ad una prova di velocità, con mare calmo o leggermente mosso, della durata di dodici ore consecutive, delle quali nove ore ad una velocità media superiore del quindici per cento a quella prescritta per le linee a velocità fino a dodici miglia e superiore del dieci per cento per velocità al di sopra di dodici miglia, e tre ore alla velocità normale di navigazione.

Per la determinazione della velocità le navi, con carico pari alla metà della loro portata lorda, percorreranno nei due sensi e per un numero pari di volte una base misurata opportunamente scelta tra quelle edite dall'Istituto idrografico della R. Marina.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità nonchè l'esistenza di vibrazioni e la presenza di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità normale di navigazione, verrà determinato il consumo di combustibile.

La commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche macchinismo ausiliario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla commissione anche da un delegato della Società.

Art. 12.

Il Ministero delle comunicazioni potrà autorizzare che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite posteriormente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministro per le comunicazioni potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, far procedere ad una visita sommaria ed occorrendo anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime riuniscano sempre tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione e alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Art. 14.

Le spese per indennità di missione al personale ed alle commissioni incaricate dal Ministero delle comunicazioni della esecuzione delle visite delle navi saranno a carico della Società.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Art. 15.

Tutte le linee contemplate nella convenzione hanno carattere postale.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di « effetto » s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a venti chilogrammi e, per i pieghi originari della Direzione generale del bollo, a trenta chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il quattro per cento del volume delle stive delle navi destinate alle linee Civitavecchia-Terranova, Napoli-Massaua, Genova-Massaua-Chisimaio, Massaua-Chisimaio (compreso il prolungamento a Napoli), e il tre per cento delle navi adibite a tutte le altre, per l'eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno o delle sue colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Qualora gli accordi di cui sopra non fossero stati stipulati e le Amministrazioni postali estere corrispondessero i diritti per il trasporto marittimo direttamente a quella italiana, questa sarà tenuta a pagare alla Società un compenso pari al diritto marittimo stabilito dagli accordi internazionali, esclusa ogni maggiorazione, e su tale compenso sarà egualmente detratta la quota parte predetta.

Art. 16.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di banchi, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente saranno collocate le cuccette pieghevoli per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della Società.

Il vitto degli impiegati e dei commessi sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 17.

Per le linee sottospecificate, quali risultano dall'elenco delle linee di preminente interesse nazionale approvato in base all'art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081:

dal n. 13 al n. 18 inclusi del II settore;
dal n. 1 al n. 24 inclusi del III settore;
n. 4 e 5 dal n. 15 al n. 23 inclusi del IV settore,

la Società dovrà fare ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto o dagli uffici sanitari o consolari, dalle Capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo di imbarco.

Essa dovrà egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie della Società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società, la quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Per tutte le altre linee gli effetti postali saranno consegnati dalla Amministrazione delle poste o dagli uffici sanitari o consolari, o dalle Capitanerie, alla Società sulla banchina lungo la quale la nave è accostata o dalla quale si effettua il trasporto a mezzo chiatte lungo bordo, quando la nave non accosta.

Analogamente dovrà procedersi per il ricevimento degli effetti in arrivo.

Le operazioni per l'imbarco da banchina a bordo, e per lo sbarco da bordo a banchina saranno a carico della Società, la quale dovrà altresì provvedere perchè siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Inoltre la Società, per le linee elencate nel primo comma del presente articolo, avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente (solo nolo) gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle comunicazioni nel limite dell'uno per cento della portata netta di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 18.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni nello scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 19.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta, tanto interni che esteri, indicati dall'Amministrazione delle poste e dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuta la Società stessa, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti delle navi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati a cura dell'Amministrazione delle poste, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società però potrà trasportare, con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee da essa esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

La Società senza il consenso del Governo non potrà trasportare effetti fra porti esteri per conto di uno Stato estero.

Art. 20.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni e avarie degli effetti.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori.

Art. 21.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Il Ministero delle comunicazioni provvederà quando sia possibile, perchè in ciascun scalo di approdo nel Regno e nelle colonie sia assegnato alle navi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 22.

Le tariffe da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame, e dei valori per i percorsi appresso indicati non potranno oltrepassare i limiti stabiliti nelle tabelle che seguono:

a) tra porti del Regno;
b) tra porti del Regno e porti esteri dell'Adriatico;

c) tra i porti del Regno e i porti delle isole italiane dell'Egeo;

d) tra porti del Regno e i porti della Corsica, di Malta e della Tunisia;

e) tra porti del Regno e quelli della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e di Gibuti, Berbera e Zeila;

f) tra porti del Mar Rosso, posti tra Aden e Suez (ad esclusione dei porti di Aden e Suez);

g) tra i porti della Libia, tra quelli dell'Africa Orientale Italiana, tra i porti coloniali fra di loro, cumulando, in questo caso, le tariffe delle linee e le eventuali spese di trasbordo quando il trasporto dovesse essere effettuato su due o più linee anche della stessa Società concessionaria.

TABELLA *A*.

PASSEGGERI (1)

VELOCITÀ PRESCRITTA E ZONE DI PERCORRENZA	Centesimi per passeggero - km.		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Per le linee con velocità inferiore a 12 miglia:			
da 1 a 150 chilometri	47.88	31.92	15.96
» 151 a 300 »	35.79	23.86	11.93
» 301 a 600 »	25.05	16.70	8.35
» 601 a 1000 »	20.67	13.78	6.89
» 1001 a 1500 »	16.38	10.92	5.46
oltre 1500 chilometri	11.34	7.56	3.78
Per le linee con velocità da 12 a 14 miglia: (2)			
da 1 a 150 chilometri	75.60	50.40	25.20
» 151 a 300 »	39.06	26.04	13.02
» 301 a 600 »	28.98	19.32	9.66
» 601 a 1000 »	20.67	13.78	6.89
» 1001 a 1500 »	16.38	10.92	5.41
oltre 1500 chilometri	11.34	7.56	3.78
Per le linee con velocità oltre 14 miglia:			
Per qualsiasi percorso	75.60	50.40	25.20
Dall'Italia ai porti dell'Africa Orientale Italiana e viceversa:			
da 1 a 4000 chilometri	62.64	41.76	20.88
oltre i 4000 chilometri	34.56	23.04	11.52

(1) Nei prezzi di passaggio, risultanti dall'applicazione della presente tabella non sono compresi il costo del vitto e del letto per i posti in cabina di tutte le classi.

(2) Per i percorsi fra gli scali del Regno si applicheranno i prezzi previsti per le linee con velocità inferiore a 12 miglia.

La Società ha facoltà di formare delle tariffe forfetarie globali — sulle basi di quelle unitarie della soprariportata tabella *A* — e comprendenti il costo del vitto e del letto, le quali saranno soggette alla preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni e sostituiranno, a tutti gli effetti del presente capitolato, dette tariffe unitarie.

Per le linee Genova-Shanghai (Espresso), Trieste-Shanghai (Espresso), Genova-Alessandria (Espresso) e Trieste-Alessandria (Espresso) i prezzi di passaggio per i percorsi fra scali del Regno e fra scali del Regno e scali dell'Africa Orientale Italiana saranno superiori a quelli stabiliti nella tabella *A* e fissati con la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Sulla linea Fiume-Genova-Marsiglia-Valencia (periplo italico) e limitatamente ai percorsi aventi carattere turistico, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni, le tariffe non potranno superare quelle della tabella *A*, aumentate dell'80 per cento.

Sulle navi potranno aggiungersi cabine speciali e di lusso a prezzi superiori a quelli normali, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Il numero di tali cabine non potrà eccedere il quaranta per cento del numero totale dei posti di prima classe.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), quelli dai tre ai dieci anni non compiuti, pagheranno metà tariffa.

Il costo del letto, del vitto e delle consumazioni a bordo sarà determinato dal Ministero delle comunicazioni. Il vitto non è obbligatorio pei passeggeri nei viaggi di durata inferiore a dodici ore.

Ogni passeggero di prima classe avrà diritto di portare con sè gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, ed ogni passeggero di seconda e terza classe 70 chilogrammi, anche se il bagaglio è costituito da derrate e prodotti agricoli per il consumo personale.

TABELLA *B*.

MERCI

ZONE DI PERCORRENZA	Prezzo per quintale in lire			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Sino a 200 km. (minimo per quintale)	8.82	7.05	5.37	3.36
Da oltre 200 sino a 300 km. (1)	0.352	0.235	0.1344	0.067
Da oltre 300 sino a 400 km. (1)	0.235	0.117	0.084	0.058
Da oltre 400 sino a 1000 km. (1)	0.058	0.058	0.058	0.058
Oltre 1000 km. (1)	0.042	0.042	0.042	0.042
Tra i porti del Regno e quelli dell'Africa Orientale Italiana nonchè quelli di Gibuti, Berbera e Zeila e viceversa.				
Dall'Italia ai porti dell'Eritrea e viceversa	28.10	25.55	21.95	19.80
Dall'Italia a Gibuti e viceversa	33.25	30.65	23.70	20.65
Dall'Italia alla Somalia Italiana ovvero a Berbera e Zeila e viceversa	39.25	35.65	23.75	21.60
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana, tra questi e quelli di Gibuti, Berbera e Zeila.				
Sino a 200 km. (minimo per quintale	14.700	11.750	8.950	5.600
Da oltre 200 sino a 300 km. (1)	0.588	0.392	0.224	0.112
Da oltre 300 sino a 400 km. (1)	0.392	0.196	0.140	0.098
Da oltre 400 sino a 1000 km. (1)	0.098	0.098	0.098	0.098
Da oltre 1000 km. (1)	0.070	0.070	0.070	0.070
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana o di Gibuti, Berbera e Zeila e quelli del Mar Rosso tra Aden e Suez (Questi ultimi esclusi).				
Sino a 200 km. (minimo per quintale	29.400	23.500	17.900	11.200
Da oltre 200 sino a 300 km. (1)	1.176	0.784	0.448	0.224
Da oltre 300 sino a 400 km. (1)	0.784	0.392	0.280	0.196
Da oltre 400 sino a 1000 km. (1)	0.196	0.196	0.196	0.196
Da oltre 1000 km. (1)	0.140	0.140	0.140	0.140

(1) Per ogni 20 km. indivisibili.

L'importo minimo di ogni spedizione è di lire quindici ad eccezione delle spedizioni per l'Eritrea e la Somalia per le quali il minimo è rispettivamente di lire 25 e di lire 30. Le frazioni di quintali di ogni singola classe di merce fino a 50 kg. e quelle oltre 50 kg. sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del cinquanta e del cento per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 e 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio, trasbordo e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, il trasbordo e lo sbarco delle merci sarà fatto a cura della Società la quale non potrà per tali operazioni applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità locali competenti; tuttavia per partite di importanza speciale la Società potrà consentire al ricevitore, salvo particolari disposizioni vigenti nei porti, di ritirare la merce sotto paranco.

TABELLA C.

BESTIAME

ZONE DI PERCORRENZA	Lire per capo			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Da 1 a 300 km. (prezzo minimo)	33.60	19.20	9.12	4.80
Per ogni 50 km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 km.	4.80	3.60	1.92	1.20
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 km.	3.60	2.40	1.20	0.48
Tra i porti del Regno e quelli dell'Africa Orientale Italiana nonchè quelli di Gibuti, Berbera e Zeila e viceversa.				
Porti del Regno - Porti dell'Eritrea e viceversa	225 —	148 —	74 —	33 —
Porti del Regno - Gibuti e viceversa	252 —	166 —	83 —	36 —
Porti del Regno - Somalia Italiana (nonchè Berbera e Zeila) e viceversa.	334 —	221 —	110 —	47 —
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana, tra questi e quelli di Gibuti, Berbera e Zeila.				
Da 1 a 300 km. (prezzo minimo)	56 —	32 —	15.20	8 —
Per ogni 50 km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 km.	8 —	6 —	3.20	2 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 km.	6 —	4 —	2 —	0.80
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana o di Gibuti, Berbera e Zeila e quelli del Mar Rosso tra Aden e Suez (Questi ultimi esclusi).				
Da 1 a 300 km. (prezzo minimo)	112 —	64 —	30.40	16 —
Per ogni 50 km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 km.	16 —	12 —	6.40	4 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 km.	12 —	8 —	4 —	1.60

Appartengono alla prima classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche, vitelli.

Appartengono alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini.

Appartengono alla terza classe: montoni, capre, pecore e porci.

Appartengono alla quarta classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Ministero delle comunicazioni e la Società.

TABELLA D.

VALORI

ZONE DI PERCORRENZA	Lire per ogni 1000 lire indivisibili
Da 1 a 200 km. (prezzo minimo)	4.80
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 200 e fino a 500 km.	0.83
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 e fino a 1000 km.	0.28
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 1000 km.	0.14
Prezzo massimo	14.40
Tra i porti del Regno e quelli dell'Africa Orientale Italiana nonchè quelli di Gibuti, Berbera e Zeila e viceversa.	
Porti del Regno - Porti dell'Eritrea e viceversa	14.40
Porti del Regno - Gibuti e viceversa	14.40
Porti del Regno - Porti della Somalia Italiana (nonchè Berbera e Zeila) e viceversa.	14.40
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana, tra questi e quelli di Gibuti, Berbera e Zeila.	
Da 1 a 200 km. (prezzo minimo)	8 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 200 e fino a 500 km.	1.44
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 e fino a 1000 km.	0.48
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 1000 km.	0.24
Prezzo massimo	24 —
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana o di Gibuti, Berbera e Zeila e quelli del Mar Rosso fra Aden e Suez (questi ultimi esclusi).	
Da 1 a 200 km. (prezzo minimo)	16 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 200 e fino a 500 km.	2.88
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 e fino a 1000 km.	0.96
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 1000 km.	0.48
Prezzo massimo	48 —

Nessun diritto di cappa potrà essere gravato dalla Società sulle spedizioni di merci, bestiame e valori.

Art. 23.

Per i percorsi internazionali non indicati nell'articolo precedente le tariffe non potranno in verun caso essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del Ministero delle comunicazioni, siano reputati di pari importanza.

Il Ministero delle comunicazioni potrà pure disporre che:

a) le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sulle navi in partenza dall'Italia, non siano tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dalla Società alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione con la medesima nave;

b) le merci di importazione, imbarcate in un porto estero sopra una nave a destinazione di un porto italiano, non siano tassate ad un prezzo superiore al nolo applicato dalla Società alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto estero sopra la medesima nave per essere spedite, con o senza trasbordo, ad un porto estero.

Art. 24.

La Società ha l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti merci applicando tariffe non superiori alle seguenti:

1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno toccata da navi adibite alle linee esercitate dalla Società:

fino a 30 kg. . . . . . . L. 5
» » 60 » . . . . . . » 8
» » 120 » . . . . . . » 15

2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località italiana del Mediterraneo, nonchè fra porti del Regno e porti esteri dell'Adriatico, del Tirreno, della Tunisia e di Malta toccati da navi adibite alle linee suddette:

fino a	30 kg.	. . . . .	L.	10
» »	60 »	. . . . .	»	15
» »	120 »	. . . . .	»	25

3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località del Mar Rosso, del Golfo di Aden e della Somalia italiana toccate da navi adibite alle linee suddette:

fino a	30 kg.	. . . . .	L.	20
» »	60 »	. . . . .	»	25
» »	120 »	. . . . .	»	35

Per l'operazione di trasbordo dei piccoli colli suddetti da una nave ad un'altra sarà percepito dalla Società un compenso non superiore a L. 4 per collo.

Il volume dei piccoli colli non dovrà superare un quarto di metro cubo per collo ed il loro valore non dovrà eccedere le 1000 lire per collo.

Riduzioni di tariffa.

Art. 25.

La Società si obbliga di applicare sulle linee tra la Sardegna e il continente, oltre alle facilitazioni di viaggio contemplate nei precedenti articoli, la riduzione del trenta per cento sulle tariffe normali dei viaggi di andata e ritorno, ogni qualvolta siano concesse dalle Ferrovie dello Stato riduzioni non inferiori al trenta per cento sulle proprie tariffe in occasione di congressi, fiere, esposizioni, pellegrinaggi, manifestazioni sportive, viaggi d'istruzione, viaggi turistici e simili, dietro presentazione dei documenti prescritti dai rispettivi Comitati.

Art. 26.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi.

Quando per fatto proprio la Società non adempisse a tale obbligo sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso la Società dovrà rimborsare le spese di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, la Società avrà diritto al cinquanta per cento del nolo.

Le presenti disposizioni non si applicano alle linee di carattere commerciale.

Art. 27.

In caso di calamità pubblica il Ministero delle comunicazioni potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del cinquanta per cento delle tariffe normali senza che la Società abbia diritto a verun compenso.

Art. 28.

Il Ministero delle comunicazioni, di accordo con la Società, potrà variare le tariffe di cui all'articolo 22, quando lo ritenesse opportuno in vista delle mutate condizioni dei traffici e della economia nazionale.

Il Ministro per le comunicazioni potrà disporre riduzione di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società dopo avere però sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo potrà il Ministero suddetto modificare le norme e condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto da esso opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 29.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dal Ministero delle comunicazioni.

Servizio cumulativo.

Art. 30.

Pei trasporti dei passeggeri, bagagli e merci a destinazione degli scali esteri regolarmente toccati dalle linee indicate nella tabella di cui all'articolo 1 e, ove sia possibile, anche pei trasporti in senso inverso, è fatto obbligo alla Società di attuare, previ accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo ferroviaro-marittimo, possibilmente mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe, proprie a ciascuna Amministrazione. Uguale obbligo è fatto alla Società in riguardo ai trasporti passeggeri, bagagli e merci fra il continente, le isole e le colonie.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle locali autorità competenti.

La Società, sarà pure tenuta ad attuare il servizio cumulativo per i passeggeri, bagagli e merci con gli altri concessionari dei servizi marittimi sovvenzionati e possibilmente con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale e imprese dinavigazione estere che esercitano linee per località non toccate dalle navi italiane sovvenzionate.

Le norme e condizioni dei trasporti in servizio cumulativo fra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

La Società avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni per le operazioni di servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Art. 31.

La Società dovrà concedere: il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto:

a) su tutte le linee in prima classe alle persone che si trovano nelle condizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia con tre viaggi all'anno per le loro famiglie; nel limite di tre persone per ogni viaggio per le linee: Genova-Centro America-Sud Pacifico; Italia-India-Estremo Oriente (espresso); Genova-Capetwon-Durban (espresso);

Genova-Australia; Genova-Alessandria (espresso); Trieste-Alessandria (espresso); Trieste-Pireo-Alessandria;

b) sulle linee per le colonie e l'estero:

1) a due missionari o due missionarie, italiani, in seconda classe (uno potrà essere concesso in prima classe);

c) su tutte le linee, in terza classe:

1) ai nazionali indigeni, residenti nelle colonie o all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a dieci posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, rimpatrianti, su richiesta delle autorità portuali o consolari, in numero non superiore a dieci posti.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui alla lettera c) sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni, e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2.

Art. 32.

La Società dovrà concedere la riduzione del trenta per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto e il letto:

a) per i percorsi fra porti del Regno:

1) agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli Istituti nautici;

5) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

6) alle comitive di operai, di agricoltori e loro famiglie in numero non inferiore a venti persone e alle comitive in genere composte di non meno di trenta persone, purchè in precedenza ne abbiano fatto domanda indicando i nomi dei componenti la comitiva e lo scopo del viaggio;

7) alle persone di servizio dei membri del Parlamento e delle categorie indicate ai numeri 1 e 2;

b) sulle linee per le colonie:

1) ai componenti le spedizioni scientifiche;

2) ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;

3) ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato in servizio nelle colonie e rispettive famiglie;

4) agli impiegati dello Stato non compresi nel numero precedente che viaggiano per ragioni di servizio;

5) agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

6) alle comitive indicate al n. 6 della lettera a);

c) sulle linee per l'estero: alle persone indicate ai numeri 1, 2, 4 e 5 della lettera b);

d) su tutte le linee:

ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

ed in mancanza di speciali convenzioni con le Amministrazioni interessate:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 33.

La Società dovrà concedere:

a) la riduzione del cinquanta per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto e il letto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino in Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) la riduzione del settantacinque per cento sulle tariffe normali escluso il vitto e il letto:

1) ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2) per un viaggio annuale dalle colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali e stranieri ivi residenti, che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti, che saranno indicati dal Ministero delle comunicazioni. Questa riduzone non vale per la prima classe.

Art. 34.

Per i trasporti di dipendenti diretti o di cose di proprietà dello Stato non contemplati negli articoli precedenti la Società dovrà concedere la riduzione del trenta per cento sulla tariffa normale. Per i trasporti delle persone o cose sopraindicate che richiedano l'occupazione di almeno due terzi della capacità della nave potranno essere stipulati tra la Società e le Amministrazioni dello Stato interessate convenzioni speciali a condizioni più favorevoli per le Amministrazioni stesse.

Sorveglianza dei servizi.

Art. 35.

La sorveglianza dei servizi spetta all'Amministrazione della marina mercantile (Ispettorato dei servizi marittimi) ed alle autorità da essa delegate.

I funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile e le autorità da essa delegate hanno diritto di eseguire a bordo delle navi e presso l'Amministrazione della Società tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo la Società è tenuta a concedere ampia facoltà di accesso e di circolazione a bordo delle navi assegnate alle linee (comprese le navi di riserva) ai funzionari incaricati dei servizi di ispezione con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione suddetta.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci.

Art. 36.

La Società ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia normalmente ogni trimestre al Ministero delle comunicazioni che ha diritto di controllare la compilazione, al quale scopo la Società dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà

al Ministero delle comunicazioni, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti come delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero delle comunicazioni.

La liquidazione definitiva delle sovvenzioni non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Art. 37.

Ove la Società non adempia agli obblighi di cui all'articolo 36 od ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 35 e 36, il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 38.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 35 e 36 del presente capitolato sono a carico della Società ed a tal uopo sulla sovvenzione annua sarà effettuata una ritenuta del due per mille, che varrà a titolo di deposito, salvo liquidazione definitiva.

Penalità.

Art. 39.

Per le sole linee postali giornaliere Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova:

Nel caso di ritardato arrivo nei porti sopraindicati non derivante da causa di forza maggiore dimostrata o da autorizzazione ministeriale, la Società incorrerà in una multa di L. 0,10 per tonnellata di stazza lorda e per ogni ora di ritardo. Nell'applicazione di tale multa sarà computata per un'ora ogni frazione superiore ai trenta minuti; sarà trascurata la frazione uguale o inferiore.

Per tutte le linee:

Per ogni viaggio omesso oppure eseguito soltanto in parte la Società incorrerà nella perdita della relativa sovvenzione oppure della quota di essa proporzionale alla parte di viaggio non eseguita. Se l'omissione oppure l'esecuzione soltanto parziale è avvenuta senza causa di forza maggiore o senza ordine del Ministero delle comunicazioni la Società incorrerà inoltre in una multa pari al decimo della sovvenzione che sarebbe spettata alla Società per quel viaggio oppure della quota di essa sovvenzione proporzionale alla parte di viaggio non eseguita.

La mancanza di navi non costituisce caso di forza maggiore.

Quando il viaggio venga omesso oppure eseguito soltanto in parte per causa di forza maggiore dimostrata o per ordine del Ministero delle comunicazioni, per il viaggio omesso oppure per la parte di esso non eseguita in luogo della sovvenzione saranno corrisposte la quota di ammortamento di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 7 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e la quota d'interesse sul valore attuale della nave che avrebbe dovuto effettuare il viaggio al tasso del sette e mezzo per cento, per un periodo di tempo limitato alla durata normale del viaggio o della parte di esso non eseguita. L'ammontare complessivo di tali quote non potrà superare la relativa sovvenzione.

Per le linee riguardo alle quali non è stabilita la periodicità dei viaggi, ma soltanto viene fissato un determinato numero di viaggi da compiersi in un anno, ove siano trascorsi tre mesi dall'inizio di un viaggio in una qualsiasi di tali linee senza che ne sia stato iniziato un altro nella medesima linea, il Ministero delle comunicazioni, sentite le giustificazioni della Società, potrà revocare la concessione dello esercizio di detta linea riducendo la sovvenzione globale annua della quota attribuita alla linea stessa. Per le stesse linee quando i viaggi venissero omessi od eseguiti soltanto in parte senza causa di forza maggiore o senza ordine del Ministero delle comunicazioni, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla percorrenza non eseguita, sarà applicata una multa pari ad un ventesimo della ritenuta. Tuttavia, ai soli effetti del computo del numero dei viaggi annuali, il viaggio sarà considerato compiuto se la percorrenza eseguita risulterà di almeno un terzo di quella stabilita per l'intero viaggio normale.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 500 (lire cinquecento) a L. 10.000 (lire diecimila) per viaggio.

Quando, nonostante la ripetuta applicazione della multa sino al massimo contemplato al precedente comma, si verificasse nella stessa linea qualche altra irregolarità dello stesso genere di quella che vi ha dato luogo, il Ministero delle comunicazioni potrà infliggere alla Società una multa la cui misura potrà arrivare sino al quintuplo del massimo sopraindicato.

Salvo casi di forza maggiore dimostrata o di proroga concessa dal Ministro per le comunicazioni, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre al termine stabilito, sarà punito con una multa di lire una per tonnellata di stazza lorda e per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 30 per il comandante, di L. 15 per ogni ufficiale e di L. 5 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società.

Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, addì 21 gennaio 1939 - Anno XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *Il Ministero delle finanze*
il direttore capo divisione
SALVATORE TUCCI

p. *L'« Adriatica » Società anonima di navigazione*
V. CINI

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Asolo (Treviso), della estensione di ettari 630 circa, delimitata dai seguenti confini:
Asolo - Foresta del Casonetto - Ponte sul Musone - Baonigo - S. Gaetano - Posa - Viai - Scuole di Pagnano - Pagnano - Ponte di Pagnano - Ponente della Commenda - Fornaci - Ca' del Vescovo - Tuna - Casella - Ponte di Breda - Asolo;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 giugno 1938, in una zona della provincia di Treviso, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.
La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:
a nord, la strada del Mulino Cibotti;
ad est, il tratto di strada rotabile compreso tra l'innesto di Atessa e quello di Pollustri;
a sud, il R. Tratturo;
ad ovest, il fiume Osento;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 maggio 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.
La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2109)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 504 circa, delimitata dai seguenti confini:
Strada vicinale Istonio-Monteodorisio, R. Tratturo, fiume Sinello, strada vicinale per Pollustri e vallone Maltempo;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 maggio 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.
La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2110)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 562 circa, delimitata dai seguenti confini:
Mulattiera che da Roio del Sangro mena a Monteferrante fino alla cresta di Colle Lungo; cresta di Colle Lungo fino

ai Ritagli (guado grande); Ritagli fino alla Croce di S. Maria del Monte; mulattiera che dalla Croce di S. Maria del Monte conduce all'abitato di Roio del Sangro;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 maggio 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 103

del 6 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,60
Argentina (Peso carta)	4,41
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,91
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,15
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,583
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,875
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,575
Id. Id. 5 % (1936)	91,775
Rendita 5 % (1935)	91,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,85
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,20
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,525

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 ottobre 1938-XVI con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato con sede nel comune di Monserrato (Cagliari);

Veduto il proprio provvedimento in data 18 ottobre 1938-XVI col quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito alle dimissioni del commissario straordinario prof. dott. Leandro Cocco, si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il prof. Giuseppe Depperu di Giovanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, avente sede nel comune di Monserrato (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiaane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del prof. dott. Leandro Cocco.

Il presente provvedimentto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2099)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 maggio 1938-XVI con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca con sede nel comune di Barrafranca (Enna);

Veduto il proprio provvedimento in data 17 maggio 1938-XVI, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale ed artigiana predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca. con sede nel comune di Barrafranca (Enna), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al ticolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 17 novembre 1939-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2100)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di armonia e contrappunto nel Regio conservatorio di musica di Firenze

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 2745;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli e per esami, al posto d'insegnante di armonia e contrappunto (gruppo *A*, grado 9°), nel Regio conservatorio di musica di Firenze con l'annuo stipendio di lire 14.400 più il supplemento di servizio attivo di L. 3000 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1937-XII, n. 561, ed elevati ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), perchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal segretario generale dei Fasci italiani all'estero vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla Superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i mutilati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa Nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa Nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dai produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere a), d), i), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere b), d), f) e g) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo e documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altra ragione ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma di esame:

1. — Comporre nel limite massimo di diciotto ore, una fuga per quartetto ad archi su soggetto dato dalla Commissione esaminatrice.

2. — Comporre, nel limite massimo di diciotto ore, un mottetto oppure un madrigale a cinque voci su parole date dalla Commissione esaminatrice. (Spetta alla Commissione decidere per l'una o per l'altra forma).

3. — Comporre, nel limite massimo di dodici ore, un pezzo per pianoforte su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

4. — Fare per iscritto, nel limite massimo di sei ore, l'analisi armonica, ritmica, formale e contrappuntistica di un'importante e complessa ma non lunga composizione moderna scelta dalla Commissione.

5. — a) Sviluppare, seduta stante, un tema dato, quale saggio estemporaneo di abilità nell'arte della modulazione;

b) accompagnare, seduta stante, realizzandone il basso numerato, un tempo di Sonata per violino o un brano di cantata di autore classico;

c) armonizzare al pianoforte, seduta stante, una melodia data dalla Commissione esaminatrice.

6. — a) Correggere, in presenza della Commissione esaminatrice, un compito scolastico di armonia e uno di contrappunto, forniti dalla Commissione stessa;

b) leggere al pianoforte una composizione a quattro voci scritta nelle rispettive chiavi;

c) rispondere alle domande che la Commissione esaminatrice riterrà opportuno di fare circa lo sviluppo storico ed estetico dell'armonia e del contrappunto, i più importanti metodi e trattati di studio, le migliori raccolte di temi e lavori scolastici, il metodo d'insegnamento, i vari sistemi d'insegnamento prevalenti nelle più importanti scuole, italiane e straniere, facendo gli opportuni rilievi e dichiarando nettamente le proprie opinioni.

N.B. — E' ammesso l'uso del pianoforte per le prove scritte.

A ciascun candidato saranno assegnati 6 voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI.

(2076)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di letteratura poetica e drammatica nel Regio conservatorio di musica di Milano

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli al posto d'insegnante di letteratura poetica e drammatica (gruppo *A*, grado 10°) nel Regio conservatorio di musica di Milano, con l'annuo stipendio di L. 12.200 più il supplemento di servizio attivo di L. 2200 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1937-XII, n. 561, ed elevati ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1936-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio viventi alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII, rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure del Segretario Amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-VIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) diploma originale di laurea in lettere, o copia notarile;

J) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *I*), purchè provino la qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*) e *G*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri

uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prstato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(2077)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Regio conservatorio di musica di Palermo

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli e per esami, al posto d'insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale (gruppo *A*, grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 9300 più il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1937-XII, n. 561, ed elevati ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione nelle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è scritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14

del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o i cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *I*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*) e *G*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente o quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministero in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. — Eseguire a prima vista un solfeggio in chiave di violino e un solfeggio in chiave di basso, con combinazioni ritmiche difficili.

2. — Eseguire a prima vista un solfeggio, meno difficile del precedenti, nel setticlavio.

3. — Cantare a prima vista un solfeggio di difficile intonazione, in chiave di violino, senza accompagnamento.

4. — Trasportare, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per canto e pianoforte, accennando la parte del canto con la voce.

5. — *a*) Comporre e scrivere, seduta stante, un solfeggio parlato rispondente a un determinato scopo didattico indicato dalla Commissione esaminatrice.

b) Comporre e scrivere, seduta stante, un solfeggio cantato, su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

6. — Scrivere sotto dettatura dall'armonium un brano a una voce, formato da figurazioni facili.

7. — Armonizzare a quattro voci, nelle rispettive chiavi, nel tempo massimo di sei ore, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

8. — *a*) Armonizzare sul pianoforte, seduta stante, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

b) Impartire una lezione pratica ad allievi di differenti corsi.

c) Esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali opere didattiche riguardanti il solfeggio, parlato e cantato, e la teoria musicale.

d) Dimostrare di aver conoscenza dell'organo vocale e dell'impostazione delle voci, specialmente per quanto riguarda quelle dei fanciulli.

NB. — Per le prove n. 5 e n. 7 è ammesso l'uso del pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 *a*), *b*), *c*) e *d*).

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

Il Ministro: Bottai.

(2078)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visti i decreti Ministeriali 23 gennaio e 19 febbraio 1932 (registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 17 febbraio 1932, registro 1 Corporazioni, foglio 142, e 18 marzo 1932, registro 1 Corporazioni, foglio 206) riguardanti le norme di assunzione per gli agenti tecnici del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami ad un posto di agente tecnico nel Ministero delle corporazioni per provvedere al servizio di guida degli autoveicoli del Ministero.

Art. 2.

Possono prendere parte a detto concorso coloro che alla data del presente decreto prestino servizio di ruolo o straordinario quali subalterni presso il Ministero delle corporazioni.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento (Divisione 1ª), la domanda in carta da bollo da L. 6 entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che prestano servizio straordinario dovranno unire a corredo della domanda i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal Segretario della Federazione dei fasci di combattimento, presso la quale il candidato è iscritto, col visto del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta;

b) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che il candidato ha compiuto 18 anni di età alla data del presente decreto;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

f) certificato generale del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

h) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

i) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o dal notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

l) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato redatto in carta legale del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto;

m) certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

Art. 4.

I concorrenti che prestino servizio di ruolo dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) *b*) del precedente art. 3 e copia autentica dello stato di servizio rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) *l*) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

I certificati di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) del precedente art. 3 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 6.

L'esame consterà di una prova di cultura e di una prova pratica.

La prova di cultura consisterà in un dettato, nella lettura di un brano e in nozioni di aritmetica elementare.

La prova pratica consisterà in un esperimento di guida di autoveicolo.

Dette prove avranno luogo in Roma a cominciare dal sedicesimo giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo in cui saranno tenute.

Art. 7.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva la quale risulterà dalla somma dei due punti ottenuti nella prova di cultura e nella prova pratica.

Non si intenderà raggiunta l'idoneità se il concorrente non abbia riportato sei decimi in ciascuna delle prove.

La nomina al posto stesso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Art. 8.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina al grado di agente tecnico, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2105)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per 16 borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 4 ottobre 1938-XVI, col quale è stato bandito un concorso per l'assegnazione di n. 15 borse di pratica commerciale all'estero;
Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'8 novembre stesso anno, col quale è stata aggiunta una borsa per l'Uruguay;
Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 30 stesso mese ed anno, col quale il termine utile per presentare la domanda di ammissione al concorso è stato prorogato al 28 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

1) Gr. uff. dott. Manlio Masi, direttore generale per gli Scambi, e, in sua sostituzione, gr. uff. Arturo Colombo, ispettore generale nel Ministero, presidente;

2) Gr. uff. prof. Nicola Garrone, ordinario di tecnica bancaria e professionale nella Regia università di Roma;

3) Gr. uff. prof. Luigi Amoroso, ordinario di economia politica corporativa nella predetta Regia università;

4) Cav. uff. prof. Aldo Blessich, ordinario di geografia economica nella predetta Regia università;

5) Prof. Vittorio Angeloni, ordinario di istituzioni di diritto privato nella predetta Regia università;

6) Gr. uff. dott. Giuseppe Dall'Oglio, direttore dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, e, in sua sostituzione, cav. dott. Guido Pruner, capo ufficio nell'Istituto stesso;

7) Comm. dott. Antonino Palmisano, capo divisione nel Ministero, segretario.

E' data facoltà al presidente di aggregare alla Commissione insegnanti di lingue estere che potranno occorrere per ciascun candidato.

Roma, addì 4 maggio 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI.

(2104)

REGIA PREFETTURA DI POLA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Visto che il dott. Antonio Giacobbe ha rinunziato alla condotta medica assegnatali con decreto n. 5521 dell'11 aprile 1939;
Visti i propri decreti n. 11048 del 16 luglio 1936, n. 13536 del 17 ottobre 1938, n. 17266 del 12 novembre 1936, n. 18990 de 125 gennaio 1939, e 2931 dell'8 marzo 1939;
Visto il R. decreto 27 luglio 1934 e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei suddetti decreti prefettizi il seguente candidato è designato per la nomina nella condotta a fianco indicata:

Dott. Mario Casari, Monte di Capodistria, Maresego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'albo pretorio della Prefettura o dei Comuni interessati.

Pola, addì 1° maggio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(2106)

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il decreto prefettizio 4 gennaio 1938, n. 24803 con il quale, tra l'altro, venivano messi a concorso i posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937, e precisamente nei Comuni di Fondi (2ª condotta), Sermoneta (condotta unica), Spigno Saturnia (condotta unica);
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Ritenuta la regolarità di tali atti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937:

1) Cervelloni Filomena . . . . con punti 47,38
2) Piemontesi Esterina . . . . » 43,33
3) Cecati Faustina . . . . » 41,13

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Littoria, addì 4 aprile 1939-XVII

Il prefetto: CIOTOLA

(2163)

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;
Vista la ministeriale dell'8 febbraio u. s. n. 20493-15295, con la quale su analoga segnalazione della Commissione giudicatrice, si richiama l'attenzione di questa Prefettura su alcuni elementi di fatto concernenti la candidata Cervelloni Filomena;
Ritenuto che dagli accertamenti eseguiti è effettivamente risultato che la Cervelloni trovasi nella incompatibilità di cui al n. 5 dell'art. 8 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383;
Considerato pertanto che la Cervelloni non può essere nominata agli uffici previsti nel predetto testo unico;
Visto l'elenco delle sedi richieste dalle altre due concorrenti e tenute presenti le preferenze da esse manifestate nelle domande per l'ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso suddetto le ostetriche:

a) Piemontesi Esterina in De Pascalis per il posto di ostetrica condotta di Fondi (2ª condotta);

b) Cecati Faustina per il posto di ostetrica condotta di Spigno Saturnia (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Littoria, addì 4 aprile 1939-XVII

Il prefetto: CIOTOLA

(2164)

REGIA PREFETTURA DI ZARA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto n. 3293 del 30 dicembre 1937, con cui si bandiva il concorso per i posti vacanti di ostetrica condotta nei comuni di Zara e Lagosta;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso istituita dal Ministero dell'interno presso la Regia Prefettura di Ancona;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti vacanti di ostetrica condotta nei comuni di Zara e Lagosta:

1) Maggio Carlotta in Zanotti . . . . . con punti 53 —
2) Movilli Antonietta . . . . » 49.62
3) Torrasi Maria in Salerno . . . . . . » 49.45
4) Foretti Maria . . . . » 45 —

Con successivo decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle candidate vincitrici per i posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni suddetti.

Zara, addì 27 aprile 1939-XVII

Il prefetto: SPASIANO

(2165)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1937, n. 16744, con il quale è stato bandito il concorso provinciale per i posti di ostetrica, vacanti al 30 novembre 1937;
Visto il verbale 22 marzo 1939, della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visto il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee, ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937:

1) Paschera Vera . . . . . . con punti 54,37
2) La Di Dommaiz Viviam . . . . . » 51,37
3) Annicchini Colomba . . . . . . » 49,65
4) Filippi Anna Maria . . . . . . » 44,25
5) Nebiolo Emilia . . . . » 44 —
6) Zecca Pia Emma. . . . . » 43,87
7) Maffeis Elvira Lucia. . . . . . » 42,91
8) Marengo Pietrina. . . . . . . » 42,54
9) Bosetto Maria . . . . » 40 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 26 aprile 1939-XVII

Il prefetto: DEGLI ATTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1937;
Esaminate le domande delle concorrenti, per quanto concerne la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti stesse:

1) Paschera Vera - condotta ostetrica di Borghetto D'Arroscia;
2) La Di Dommaiz Viviam - condotta ostetrica consorziale di Pigna;
3) Annicchini Colomba Rosina - condotta ostetrica di Cipressa;
4) Filippi Anna Maria - condotta ostetrica di Perinaldo;
5) Nebiolo Emilia - condotta ostetrica consorziale di Cosio D'Arroscia;
6) Zecca Pia Emma - condotta ostetrica consorziale di Molini di Triora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 26 aprile 1939-XVII

Il prefetto: DEGLI ATTI

(2088)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.